

STATUTO

UNIONE DEI COMUNI

“NORD LODIGIANO”

**Casalmaiocco, Cervignano d’Adda,
Merlino, Tavazzano con Villavesco**

Provincia di Lodi

Approvato con deliberazioni:

Comune di Casalmaiocco	Delibera di Consiglio Com.le n. 2 del 13.03.2014
Comune di Cervignano d’Adda	Delibera di Consiglio Com.le n. 8 del 27.03.2014
Comune di Merlino	Delibera di Consiglio Com.le n. 5 del 06.03.2014
Comune di Tavazzano con Villavesco	Delibera di Consiglio Com.le n. 6 del 10.03.2014

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

- Articolo 1 Istituzione dell'Unione. Sede
- Articolo 2 Finalità e compiti dell'Unione
- Articolo 3 Obiettivi programmatici
- Articolo 4 Durata e scioglimento dell'Unione
- Articolo 5 Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione
- Articolo 6 Funzioni dell'Unione
- Articolo 7 Modalità di conferimento delle competenze all'Unione
- Articolo 8 Modalità di gestione delle funzioni e servizi conferiti
- Articolo 9 Modalità di ripartizione spese ed entrate
- Articolo 10 Successione

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I – Organi dell'Unione

- Articolo 11 Organi e gettoni di presenza
- Articolo 12 Cause di ineleggibilità e incompatibilità

Capo II – Il Consiglio dell'Unione

- Articolo 13 Composizione ed elezione del Consiglio dell'Unione
- Articolo 14 Prima elezione. Rinnovo del Consiglio dell'Unione
- Articolo 15 Competenze del Consiglio
- Articolo 16 Presidenza del Consiglio
- Articolo 17 Diritti e doveri dei Consiglieri
- Articolo 18 Decadenza e dimissione dei Consiglieri
- Articolo 19 Regolamento per il funzionamento del Consiglio

Capo III – Il Presidente e la Giunta

- Articolo 20 Elezione del Presidente dell'Unione. Durata. Carica
- Articolo 21 Funzioni e competenze del Presidente
- Articolo 22 Vice presidente dell'Unione
- Articolo 23 Composizione e nomina della Giunta
- Articolo 24 Funzioni della Giunta
- Articolo 25 Conferenza degli assessori comunali

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

Articolo 26 Diritto d'informazione e di accesso agli atti

Articolo 27 Partecipazione al procedimento amministrativo

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 28 Principi generali

Articolo 29 Principi in materia di ordinamento degli uffici

Articolo 30 Organizzazione degli uffici e dei servizi

Articolo 31 Principi in materia di personale

Articolo 32 Il Segretario dell'Unione

Articolo 33 Principi di collaborazione

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITÀ

Articolo 34 Finanze dell'Unione

Articolo 35 Bilancio e programmazione finanziaria

Articolo 36 Ordinamento contabile e servizio finanziario

Articolo 37 Revisione economica e finanziaria

Articolo 38 Affidamento del servizio di tesoreria

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 39 Disposizioni transitorie

Articolo 40 Proposte di modifica dello Statuto

Articolo 41 Norma finale

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Istituzione dell'Unione. Sede

1. In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, di seguito brevemente indicato "Testo Unico" e delle Leggi Regionali concernenti le discipline delle forme associative in materia di Enti Locali, di seguito brevemente indicate "Leggi Regionali" è costituita, l'Unione denominata "Unione Nord Lodigiano", tra i Comuni di Casalmaiocco, Cervignano d'Adda, Merlino, Tavazzano con Villavesco.
2. L'Unione ha sede provvisoria in Montanaso Lombardo, via Paullese n.6; i suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.
3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
4. L'Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 2 Finalità e compiti dell'Unione

1. La titolarità delle funzioni resta in capo ai singoli comuni e, in conformità alle vigenti leggi in materia, l'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico vigente e delle Leggi Regionali.
2. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali.
3. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, trasparenza, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
4. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.
5. E' finalità prioritaria dell'Unione la gestione globale ed in proprio dei servizi trasferiti, con criteri di maggiore efficienza funzionale ed economica rispetto alla gestione separata degli stessi.

Art. 3 - Obiettivi programmatici

1. Adeguandosi al principio di sussidiarietà sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a) promuovere e concorrere alla pianificazione strategica del territorio nel suo complesso, concorrendo allo sviluppo sociale ed economico dell'Unione, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini, ricercando soluzioni innovative di risparmio energetico nel rispetto della programmazione europea, nazionale, regionale, provinciale.

- b) valorizzare il patrimonio storico ed artistico delle singole municipalità, le loro storie e tradizioni culturali, inserendole nel contesto di area vasta del territorio lodigiano;
- c) favorire la qualità della vita della propria popolazione (bambini, adulti, famiglie, disabili, immigrati, anziani) privilegiando politiche di welfare di comunità che sappiano meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- d) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti alla Unione dei Comuni con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse attraverso la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle risorse pubbliche;
- e) sviluppare progressivamente la quantità e la qualità delle funzioni e dei servizi trasferiti all'Unione dei Comuni, ricercandone l'efficacia, l'efficienza e l'economicità a vantaggio della collettività.

Art. 4 Durata e scioglimento dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato, in ogni caso non inferiore a dieci anni.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza dell'esercizio finanziario;
 - b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c) la destinazione dei beni patrimoniali, delle risorse finanziarie, strumentali ed umane dell'Unione.
3. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a riassumere l'esercizio delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio ed in relazione alla durata dell'adesione di ogni singolo comune all'Unione.

Il Consiglio dell'Unione provvederà, con periodicità triennale, ad una verifica dell'efficienza, dell'efficacia e della funzionalità dell'Unione stessa.

Art. 5 Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione

1. All'unione possono aderire altri comuni. La relativa istanza, in forma di deliberazione, è rivolta al presidente dell'unione che:
 - a) la sottopone alla giunta per l'espressione di un parere di "accogliabilità" rispetto a criteri di efficienza, economicità ed efficacia gestionale dell'unione;
 - b) la sottopone definitivamente al Consiglio dell'Unione per l'approvazione a maggioranza qualificata e la fissazione di termini e condizioni di adesione.
2. In seguito, ciascun consiglio dei comuni aderenti approva:
 - a) l'integrazione dell'atto costitutivo e statuto dell'unione;
 - b) termini e condizioni stabiliti dal Consiglio dell'Unione.
3. Il Consiglio dell'Unione assume le modifiche statutarie necessarie ed opportune, per permettere l'adesione di nuovi comuni.
4. Ogni comune ha facoltà di recedere dall'Unione, con deliberazione consiliare assunta con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
5. Il recesso deve, in ogni caso, essere deliberato entro il 30 giugno e produce effetto a partire dal primo giorno dell'esercizio finanziario successivo.
6. Il recesso di cui all'art.18, comma 4, della L.R. n.19/2008, esercitato prima del

termine di dieci anni produce effetti sanzionatori nei confronti del comune che lo ha deliberato. La sanzione, di natura pecuniaria, è stabilita nella misura di €5,00 per abitante risultante al 31 dicembre dell'anno precedente; tale misura è ridotta ad €1 se il recesso è deliberato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente statuto. L'importo complessivo sarà pagato entro l'esercizio finanziario in cui il recesso avrà effetto. La sanzione di cui al presente comma non si applica nel caso in cui il recesso sia conseguente a modifiche del quadro normativo in materia di Unioni di comuni o del presente statuto".

7. Il Consiglio dell'Unione, nel prendere atto del recesso, può prevedere che l'eventuale personale conferito all'Unione dal comune recedente o quello assunto dall'Unione e riferibile pro-quota al comune recedente, debba essere riassegnato o assegnato allo stesso comune recedente. Ovvero, il Consiglio dell'Unione può stabilire che il comune recedente si faccia carico degli eventuali maggiori oneri che l'unione debba affrontare nel primo anno di efficacia del recesso, supportati da idonea giustificazione contabile da redigere previo contraddittorio nel rispetto del principio del giusto procedimento.

8. In tutti i casi, il personale comunale funzionalmente assegnato, ovvero appositamente trasferito all'unione, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il comune di provenienza nella cui dotazione organica risulta inserito, ovvero secondo quanto previsto nella deliberazione che ha disciplinato il trasferimento presso l'unione.

9. Al comune recedente vanno restituiti eventuali contributi alle spese versati in anticipo e non ancora impiegati ed una quota patrimoniale netta che tenga conto dei conferimenti in beni materiali e della partecipazione dello stesso comune alle spese per investimenti dell'unione.

Art. 6 Funzioni dell'Unione

1. L'unione è costituita per l'esercizio congiunto di:

- a. funzioni fondamentali dei comuni previste dalle leggi vigenti;
- b. altre funzioni di competenza dei comuni o agli stessi delegate o conferite da altri enti;
- c. specifici servizi di competenza dei comuni.

2. L'unione può stipulare convenzioni ed accordi con enti locali per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.

3. Fermo restando la facoltà di conferire ulteriori competenze ai sensi del successivo art. 7, il Comune di Tavazzano con Villavesco aderisce all'Unione di comuni Nord Lodigiano per la gestione in forma associata della sola funzione: "polizia municipale e polizia amministrativa locale".

Art. 7 Modalità di conferimento delle competenze all'Unione

1. Il conferimento delle funzioni e dei servizi di cui al precedente art. 6 viene effettuato previo accordo di un numero di enti pari almeno alla maggioranza dei Comuni dell'Unione, che rappresentino almeno i 2/3 della popolazione complessiva, fermo restando l'indirizzo della ricerca di un'adesione unanime da parte degli enti aderenti all'Unione.

2. Il conferimento delle funzioni di cui al precedente art. 6 si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte del Consiglio dell'Unione con le quali si recepiscono le competenze conferite dai consigli comunali.

3. Con le deliberazioni di cui al comma 2 si approvano le relative convenzioni, da approvarsi con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che devono prevedere:
- a) il contenuto della funzione o del servizio conferito anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
 - b) i rapporti finanziari tra gli enti;
 - c) il trasferimento di personale;
 - d) il trasferimento di risorse strumentali;
 - e) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
 - f) la durata;
 - g) le modalità di recesso.

Contestualmente all'approvazione dello schema di convenzione, il Consiglio dell'Unione effettua una verifica in merito alle modalità e condizioni del conferimento, al fine di valutare l'accettazione o meno del conferimento stesso. La mancata accettazione dovrà essere adeguatamente motivata.

4. Le spese di gestione dell'Unione verranno ripartite tra i comuni aderenti tenendo conto, di norma, dei parametri di popolazione, di adesione dei comuni alle convenzioni e del valore economico del servizio e/o funzione conferita.

5. Il conferimento all'Unione di nuove funzioni e servizi è teso a favorire la partecipazione di tutti i Comuni aderenti all'Unione medesima, la quale, fatte salve le specificità dei territori e di determinati servizi, si impegnerà a definire l'organizzazione delle nuove funzioni o servizi in modo tale da consentire la partecipazione di tutti i Comuni. Il conferimento di nuove funzioni e servizi è comunque subordinato alla verifica che la proposta di conferimento sia stata deliberata favorevolmente dalla maggioranza dei comuni aderenti e che gli stessi rappresentino almeno i 2/3 della popolazione complessiva dell'Unione.

6. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti all'atto dell'approvazione della delibera con la quale si perfeziona tale conferimento.

7. La revoca all'Unione di funzioni e compiti già conferiti, è deliberata dai Consigli Comunali interessati a maggioranza assoluta dei consiglieri, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successivi.

8. In deroga al comma 1 del presente articolo è possibile il conferimento delle funzioni e dei servizi di cui al precedente art. 6 anche previo accordo di un numero di enti diverso dalla maggioranza dei Comuni dell'Unione. Tale conferimento si determina con l'approvazione di conforme deliberazione adottata da parte del Consiglio dell'Unione – in recepimento delle delibere dei consigli comunali interessati - con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri da calcolarsi secondo il sistema del voto ponderato con il criterio di cui al successivo art.13, comma1.

Art. 8 Modalità di gestione delle funzioni e servizi conferiti

L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

Art. 9 Modalità di ripartizione spese ed entrate

1. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, secondo un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi e funzioni vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e dei bacini di utenza di ciascun servizio.
2. I relativi introiti e spese derivanti da funzioni e servizi confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.
3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio e determinarne quindi le relative spese e criteri di riparto. In questo caso il risultato della gestione coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzione.

Art. 10 Successione

Dalla data di scioglimento del Consorzio di Polizia Intercomunale Nord Lodigiano, l'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere inerenti alle funzioni e ai servizi ad esse affidati.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I – Organi dell'Unione

Art. 11 Organi

1. Sono organi dell'Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.
2. Gli organi dell'Unione agiscono nell'esclusivo interesse dell'Unione dei comuni.
3. Essi esercitano, nel loro complesso, il governo dell'Unione dei Comuni di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, svolgendo - nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto - le funzioni di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
4. Gli organi dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo corrispondente a quello della maggioranza dei Comuni aderenti. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.
5. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
6. I doveri, la condizione giuridica, le norme relative ai permessi, le aspettative, ai rimborsi spese applicati agli amministratori dell'Unione sono quelli previsti per gli amministratori dei comuni dall'ordinamento degli enti locali.
7. Nessun tipo di compenso può essere erogato a Consiglieri, Presidente o membri della Giunta.
8. Le delibere del Consiglio e della Giunta sono adottate con voto ponderato così determinato: il voto del sindaco di comune con popolazione minore rispetto agli altri

comuni ha valore 1; il voto degli altri sindaci è determinato dal risultato della divisione tra il numero degli abitanti del comune che essi rappresentano e il numero degli abitanti del comune con popolazione minore. Il valore è arrotondato alla seconda cifra decimale.

Art. 12 Cause di ineleggibilità e/o incompatibilità

1. Valgono per i componenti degli Organi dell'Unione le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle disposizioni vigenti nell'Ordinamento delle autonomie locali.

CAPO II – Il Consiglio dell'Unione

Art. 13 Composizione ed elezione del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è composto, per ciascuno dei comuni associati, dal sindaco e da due rappresentanti elettivi, uno di maggioranza e uno di minoranza. Al fine di garantire il rispetto della proporzionalità nella rappresentanza di ciascun comune aderente all'Unione, ciascun consigliere dell'Unione esprime un voto il cui peso ponderato è proporzionale alla popolazione residente rilevata nel comune di appartenenza alla data del 31/12 dell'anno precedente. A tal fine è attribuito il valore di 1,00 al voto espresso da ciascun consigliere del comune con popolazione minore rispetto agli altri comuni ed un valore proporzionalmente maggiore al voto di ciascun consigliere degli altri comuni in base al numero degli abitanti che rappresentano. I valori sono arrotondati alla seconda cifra decimale.

2. Sono rappresentanti del comune il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza eletti dal consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, ed i consiglieri di minoranza.

3. Ai fini del precedente comma 2 è consigliere comunale di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al sindaco; è consigliere comunale di minoranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al sindaco compreso il candidato eletto consigliere ai sensi dell'art. 71, comma 9, ultimo periodo e art. 73, comma 11, del T.U.E.L.

4. In caso di assenza di minoranza consiliare, derivante dalla originaria composizione del consiglio comunale o da successive cessazioni, i rappresentanti elettivi del comune sono solo quelli di maggioranza, e il numero dei componenti il consiglio dell'unione è automaticamente ridotto di una unità fino al rinnovo del consiglio comunale.

5. I consigli comunali provvedono alla elezione dei propri rappresentanti entro 45 giorni dall'insediamento quando il consiglio comunale è stato rinnovato, salvo quanto previsto dal comma 6; in tutti gli altri casi entro 30 giorni dalla cessazione della carica di consigliere comunale o di consigliere dell'unione.

6. Decorso il termine di cui al comma 5, senza che i rappresentanti del comune siano stati eletti, sono componenti di diritto del consiglio dell'Unione il sindaco, il consigliere comunale di maggioranza che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti nella lista o in una delle liste collegate al

sindaco e il consigliere comunale di minoranza eletto ai sensi dell'art. 71, comma 9, ultimo periodo, e art. 73, comma 11, del T.U.E.L. la cui lista o gruppo di liste ha ottenuto la maggior cifra individuale. In caso di parità di cifre individuali è componente del consiglio dell'Unione il consigliere più anziano di età. In caso di rinuncia o cessazione dei rappresentanti di minoranza di cui al periodo precedente, è di diritto componente del consiglio dell'unione il consigliere comunale di minoranza che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale tra gli eletti in una o più liste non collegate al sindaco e, in caso di parità di cifre individuali tra più consiglieri aventi dette caratteristiche, il consigliere più anziano di età.

7. E' compito del sindaco comunicare all'unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal consiglio comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi dei commi 5 e 7.

8. Il consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi dei commi 2 e 6.

9. In caso di scioglimento di un consiglio comunale è rappresentante del comune il commissario che gestisce il comune.

10. Il funzionamento del Consiglio dell'Unione è disciplinato da apposito regolamento dalla stessa approvato che, al fine di garantire il rispetto della proporzionalità nella rappresentanza di ciascun comune aderente all'Unione, dovrà prevedere la ponderazione del voto spettante a ciascun componente del Consiglio secondo il criterio di proporzionalità con la popolazione residente rilevata nel comune di appartenenza al 31/12 anno precedente.

Fino all'approvazione di detto regolamento, il funzionamento del Consiglio dell'Unione, i diritti e doveri dei consiglieri, sono retti dalle disposizioni del presente statuto, dall'applicazione analogica delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000 e dai principi generali in materia di organi assembleari degli enti locali.

11. Il Consiglio dell'Unione dura in carica cinque anni.

12. Il Consiglio dell'Unione elegge il proprio presidente.

Art. 14 Prima elezione. Rinnovo del Consiglio dell'Unione

1. La prima elezione dei componenti il Consiglio dell'Unione dovrà tenersi entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto dell'Unione. La convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio è di competenza del sindaco più giovane di età e deve avvenire entro i successivi 30 giorni.

2. In via generale ogni consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di consigliere comunale decade anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 15 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Il Consiglio adotta, con riferimento all'Unione, gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili con il presente Statuto.

2. Il consiglio è validamente riunito in prima convocazione alla presenza della maggioranza del 50,01% calcolata, secondo il sistema del voto ponderato con il criterio di cui all'art.13, c.1, in base al peso complessivo dei voti dei propri

componenti. In seconda convocazione il quorum si riduce al 33%. Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza calcolata in base al peso complessivo dei voti dei consiglieri votanti, fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dalla normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

4. Le convocazioni sono effettuate di norma mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato da ciascun consigliere. Esse sono disposte con avviso del Presidente del Consiglio contenente ordine del giorno, luogo, giorno ed ora della riunione almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione. I giorni festivi non sono computati nei termini sopracitati, con la precisazione che il sabato non è considerato giorno festivo.

5. In casi d'urgenza la convocazione potrà essere effettuata 24 ore prima della data prevista per la seduta con qualsiasi mezzo utile ed efficace.

6. Le singole convenzioni disciplinano gli ambiti di competenza del Consiglio dell'Unione e la competenza dei singoli Consigli Comunali nelle materie conferite.

7. Il Presidente dell'Unione e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio relazioni sull'attività dell'Unione e comunque contestualmente all'approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione.

Art. 16 Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Presidente eletto, nel corso della prima seduta, tra i suoi componenti a maggioranza assoluta rapportata, secondo il sistema del voto ponderato in base al criterio di cui al precedente art.13, c.1, al peso complessivo dei voti degli aventi diritto. Il Consiglio elegge contestualmente un Vicepresidente del Consiglio per i casi di impedimento o assenza del Presidente.

2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività.

3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.

4. Il Presidente del Consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 17 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende enti ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio di cui all'art. 18 del presente Statuto.

3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal medesimo Regolamento. Possono svolgere deleghe a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza esterna.

Art. 18 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Le assenze giustificate, per motivi di salute, lavoro, famiglia o altre cause indilazionabili, sono presentate al Presidente del Consiglio, anche a mezzo di posta elettronica.
2. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della condizione di cui al comma 1.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
5. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede nella prima seduta utile ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.
6. I sindaci non possono decadere né dimettersi fatti salvi i casi di cessazione dalla carica di sindaco

Art. 19 Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri eletti, il Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale Regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

CAPO III – Il Presidente e la Giunta

Art. 20 Elezione del Presidente dell'Unione. Durata. Carica.

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio tra i sindaci dei comuni appartenenti all'Unione a maggioranza assoluta rapportata, secondo il sistema del voto ponderato in base al criterio di cui al precedente art.13, c.1, al peso complessivo dei voti degli aventi diritto".
2. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio tra i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.
3. Il Presidente dura in carica due anni, a decorrere dalla data di elezione.
4. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione, da componente della Giunta e del Consiglio.
5. Il Presidente ed i componenti della Giunta dell'Unione mantengono la sola indennità di funzione percepita dal Comune di appartenenza.

Art. 21 Funzioni e competenze del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione presenta al Consiglio la proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente che formano il programma amministrativo contestualmente al Bilancio preventivo. Tale proposta è approvata dal Consiglio in apposito documento.
2. Il Presidente dell'Unione svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e in quanto compatibili con il presente statuto, connesse allo svolgimento dell'attività dell'Ente. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico - amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività dei componenti della Giunta.
3. Il Presidente dell'Unione attribuisce specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta dell'Unione, e ne dà comunicazione al Consiglio dell'Unione, con particolare riferimento alle deleghe riferite ai servizi in unione.
4. Il Presidente dell'Unione ha la rappresentanza generale legale dell'Ente in giudizio.

Art. 22 Vice presidente dell'Unione

1. Il Vicepresidente viene nominato dal Presidente tra i Sindaci membri della Giunta e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Nelle stesse ipotesi, in caso di assenza od impedimento del Vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco componente della Giunta più giovane di età.

Art. 23 Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente dell'Unione che la presiede e dai Sindaci dei Comuni aderenti ciascuno dei quali esprime un voto avente un peso ponderato secondo il criterio di cui al precedente art. 13, comma 1.
2. In caso di impedimento temporaneo alla partecipazione ai lavori della Giunta, i Sindaci sono sostituiti dai rispettivi Vicesindaci o da un assessore delegato

Art. 24 Funzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
2. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.
3. La Giunta è validamente riunita alla presenza della maggioranza calcolata in base al peso del voto ponderato di ciascun componente ed adotta validamente le proprie deliberazioni a maggioranza calcolata in base al peso del voto dei presenti. In caso di parità di voti espressi prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
4. La cessazione dalla carica di Sindaco determina la cessazione automatica anche da membro della Giunta dell'Unione.

Art. 25 Conferenza degli assessori comunali

1. Si possono istituire le Conferenze degli Assessori comunali, per ciascuno dei servizi in cui si articola l'organizzazione dell'Unione o di futuro interesse, costituito dagli assessori dei comuni partecipanti delegati nelle materie, dal responsabile di servizio dell'Unione e dal componente della Giunta dell'Unione delegato dal presidente per le

materie attribuite quale organismo propulsivo e consultivo per la gestione delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione.

2. Le Conferenze degli Assessori sono convocate dal Presidente o dai componenti la Giunta delegati alla materia

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

Art. 26 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, attraverso opportuni ed adeguati mezzi di informazione:

- a. i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
- b. i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;
- c. i criteri e la modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;
- d. i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.

2. A tal fine disciplina con regolamento, redatto da apposita commissione, le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.

Art. 27 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1. E' assicurato il diritto dei destinatari e degli interessati ai provvedimenti amministrativi di:

- a. essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti per l'emanazione dei provvedimenti medesimi;
- b. assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento.

2. Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. L'Unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.

4. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

5. Il diritto di accesso si estende alle aziende autonome, enti pubblici e gestori di servizi pubblici.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 28 Principi generali

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
4. A tal fine, l'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico, l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei comuni od altri luoghi idonei.
5. Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa si provvede di norma mediante conferenze di servizi ed il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali. Anche in base alle conoscenze ed alla valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione, il processo di pianificazione strategica dell'Unione deve essere improntato ad una adeguata metodologia di lavoro che tenda al continuo miglioramento quali-quantitativo dell'attività amministrativa, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche, ad un processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure.

Art. 29 Principi in materia di ordinamento degli uffici

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.
3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

Art. 30 Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta nel rispetto dei criteri generali desumibili dal presente Statuto.

Art. 31 Principi in materia di personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.
2. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
3. Il personale assegnato presso i Comuni NELLE FUNZIONI e nei servizi attribuiti all'Unione è di norma trasferito nella dotazione organica dell'Unione, nel rispetto del sistema di relazione sindacale previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo in vigore.
4. Per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
5. Nel caso di scioglimento dell'Unione, o qualora cessi lo svolgimento da parte dell'Unione di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale rientra nei ruoli organici dei comuni di provenienza.
6. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
7. Gli aspetti contrattuali sono regolati da accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regione-enti locali.
8. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 32 Il Segretario dell'Unione

1. L'Unione può dotarsi di un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari iscritti all'apposito albo, scelto preferibilmente tra i Segretari dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Può altresì essere prevista la figura di un Vicesegretario, o attraverso la stipula di un'apposita convenzione con uno o più Comuni per l'esercizio associato delle funzioni di Segreteria, oppure incaricandolo a contratto ex art.110 del d.lgs. n.267/2000 tra soggetti in possesso dei titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

Art. 33 Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei propri uffici e mezzi ovvero del proprio personale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
3. L'Unione adotta iniziative dirette ad uniformare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa e di servizio tra i Comuni partecipanti.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 34 Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. Compete al Presidente dell'Unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, previo parere della Giunta.
3. Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera improcedibile.

Art. 35 Bilancio e programmazione finanziaria

- 1 L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
2. Il bilancio dell'Unione è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 36 Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 37 Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, il revisore economico-finanziario che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione.
2. Il suddetto organo monocratico dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
3. Funzioni e competenze dell'organo di revisione sono disciplinati dal Regolamento di contabilità.

Art. 38 Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia, fatto salvo quanto previsto art. 39 del presente statuto, Disposizioni transitorie.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari, e comunque non oltre i 60 giorni dalla prima seduta del Consiglio, l'Unione adotta i Regolamenti in vigore nel Consorzio Nord Lodigiano.

Art. 40 Proposte di modifica dello Statuto

1. L'iniziativa riguardante le proposte di modifica del presente Statuto è attribuita disgiuntamente al Consiglio dell'Unione, alla Giunta dell'Unione ed a uno o più Consigli comunali dei Comuni partecipanti. La proposta sarà oggetto di apposito atto deliberativo e va trasmessa a tutti i Consigli Comunali dei Comuni partecipanti per l'approvazione, con le stesse modalità e procedure previste per l'approvazione iniziale. Il Consiglio dell'Unione prenderà atto delle intervenute modifiche nella prima seduta successiva all'esecutività delle stesse.

Art. 41 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.
3. Il presente Statuto è, altresì, pubblicato:
 - a) nel Bollettino Ufficiale della Regione;
 - b) inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
4. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dall'affissione all'Albo Pretorio di tutti i Comuni aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.